

DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA

a cura di

Lorenzo F. Pace

ESTRATTO



Jovene editore 2013

Le difese dell'impresa beneficiaria a fronte dell'ordine di recupero del giudice nazionale, ex art. 108 § 3 TFUE, e della Commissione e dello Stato membro, ex art. 107 TFUE (Diritto UE)

Sommario: I. L'ORDINE DI RECUPERO DELLA COMMISSIONE. – 1. Difese per un beneficiario avverso un ordine di recupero della Commissione o dello Stato membro. – 1.1. Errata individuazione dei soggetti passivi dell'ordine di recupero: i casi di *share deal* e di *asset deal*. – 1.2. Mancata o errata determinazione dell'importo da recuperare. – 1.3. Il caso del beneficiario insolvente. – 1.4. La natura di "aiuto esistente". – 1.5. L'intervenuta prescrizione (art. 15 Reg. 659/99). – 1.6. Il contrasto con un "principio generale di diritto comunitario": a) il principio del legittimo affidamento; b) altri principi di diritto comunitario; c) impossibilità assoluta di procedere al recupero; d) esistenza di norme interne in materia di prescrizione e decadenza; e) contrasto tra recupero e giudicato interno. – 2. La ripartizione di competenze tra Commissione e giudici nazionali - La sospensione temporanea di provvedimenti nazionali di esecuzione della decisione negativa di recupero - Le stringenti condizioni necessarie per la concessione della sospensione provvisoria (i precedenti *Zuckerfabrik* e *Atlanta*). – 3. Rilievi procedurali: a) il rinvio pregiudiziale di validità e di interpretazione; b) la giurisprudenza *TWD*; c) il caso *Atzeni*. – II. DIFESE PER UN BENEFICIARIO AVVERSO UN ORDINE DI RECUPERO DI UN GIUDICE NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 108 § 3 TFUE.

I. L'ORDINE DI RECUPERO DELLA COMMISSIONE

1. *Difese per un beneficiario avverso un ordine di recupero della Commissione o dello Stato membro.* – Il numero di eccezioni opponibili da un beneficiario di un aiuto di Stato nei confronti di un ordine di recupero della Commissione appare piuttosto limitato. Di seguito, si descrivono le più comuni difese proposte dai beneficiari di un aiuto incompatibile avverso un ordine di recupero nonché l'ap-

proccio adottato dalle Corti dell'UE in merito alle stesse.

1.1. *Errata individuazione dei soggetti passivi dell'ordine di recupero: i casi di share deal e di asset deal.* – L'aiuto illegale e incompatibile deve essere recuperato presso le imprese che ne hanno effettivamente tratto vantaggio¹. È noto che la restituzione degli aiuti illegittimamente concessi non costituisce una sanzione, ma un c.d. debito di diritto e, in quanto tale, trasmissibile. La Commissione, ove possibile, è tenuta ad indicare il soggetto, o i soggetti, a carico dei quali gli aiuti devono essere recuperati nella decisione che ordina il recupero. Di norma, il soggetto passivo è il beneficiario degli aiuti stessi. Tuttavia, nell'ambito del continuo evolversi del mercato, è possibile che il soggetto che ha effettivamente beneficiato dell'aiuto non esista più, ovvero che, durante la fase di esecuzione, l'aiuto venga trasferito ad altri soggetti e, pertanto, il recupero possa dover essere esteso ai beneficiari effettivi².

Due situazioni nelle quali l'identificazione dei soggetti passivi risulta particolarmente difficile sono il c.d. *share deal*, ovvero la cessione di azioni o quote della società beneficiaria, e il c.d. *asset deal*, ovvero la cessione di beni patrimoniali della stessa. Al fine di determinare il soggetto che ha effettivamente beneficiato dell'aiuto³, la Corte ha individuato il parametro di riferimento nel prezzo di mercato, ovvero «il prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza era disposto a pagare per tali società nella situazione in cui esse si trovavano»⁴. Il prezzo di mercato, infatti, rispecchia le conseguenze dell'aiuto

¹ C. giust. UE, 21 marzo 1991, causa C-303/88, *Italia c. Commissione*, in *Racc.* 1991, p. I-1433, punto 57 e 29 aprile 2004, causa C-277/00, *Germania c. Commissione - "SMI"*, in *Racc.* 2004, p. I-3925, punto 75.

² Concl. Van Gerven, 11 ottobre 1990, causa C-334/89 *Italia c. Commissione*, in *Racc.* 1990, p. I-1433, punti 22-23.

³ V. causa C-303/88, *Italia c. Commissione*, cit., punto 56-60; e causa C-350/93, *Commissione c. Italia*, cit.

⁴ C. giust. UE, 20 settembre 2001, causa C-390/98, *J. Banks & Co. Ltd c. The Coal Authority e Secretary of State for Trade and Industry*, in *Racc.* 2001, p. I-6117, punto 77.

illegittimo e il soggetto che ha ceduto le azioni, le quote o i beni della società conserva il beneficio dell'aiuto quando quest'ultimo viene tenuto in considerazione ai fini della determinazione del prezzo stesso⁵.

Più complessa appare la questione nel caso di *share deal*. Sul tema del recupero degli aiuti in caso di cessione delle quote della società beneficiaria, la giurisprudenza pare oscillare tra due posizioni: quella secondo cui gli aiuti devono essere restituiti dalla società beneficiaria⁶ e quella secondo cui, se le quote sono vendute al prezzo di mercato, questi devono essere restituiti dal venditore⁷. A supporto della prima ipotesi si sostiene che quando la società che ha ricevuto l'aiuto non viene dissolta e rimane attiva sul mercato, la distorsione della concorrenza provocata dall'aiuto può essere eliminata soltanto ponendo l'obbligo di restituzione in capo alla beneficiaria medesima. Tale tesi, inoltre, garantisce maggiore certezza agli operatori economici.

Considerazioni analoghe valgono per il c.d. *asset deal*, ove la giurisprudenza della Corte statuisce che è necessario, affinché l'obbligo di restituzione a carico di soggetti diversi dal beneficiario degli aiuti illegittimi risulti fondato, che la Commissione provi l'esistenza di un'operazione di elusione da parte dell'impresa cui gli attivi e/o le infrastrutture dei beneficiari siano stati trasferiti⁸. Anche in questo caso, tuttavia, si registra in giurispru-

denza una posizione opposta, ove si afferma che, al fine di evitare che sia vanificato l'effetto utile della decisione di recupero, la Commissione può esigere che il recupero non si limiti all'impresa originaria, ma, in caso di continuità economica, si estenda all'impresa che continui l'attività originaria utilizzando i mezzi di produzione trasferiti⁹.

1.2. *Mancata o errata determinazione dell'importo da recuperare.* – La Commissione è tenuta a specificare chiaramente le misure di aiuto illegali e incompatibili che formano oggetto di recupero. Inoltre, qualora disponga dei dati necessari, la stessa è tenuta ad adoperarsi per quantificare l'importo esatto da recuperare. È tuttavia sufficiente che la decisione individui gli elementi che permettono al destinatario di determinare tale importo senza difficoltà eccessive¹⁰. La Commissione, in ogni caso, non può esimersi dal rispettare il principio di certezza del diritto¹¹. In particolare, i giudici dell'Unione sottolineano che la Commissione non è tenuta a precisare in quale misura ciascuna impresa beneficiaria abbia tratto profitto dall'importo dell'aiuto¹², spettando allo Stato membro interessato determinare ciò che dev'essere rimborsato da ciascuna impresa al momento del recupero dell'aiuto, ma potrà limitarsi ad indicare i parametri di valutazione in base ai quali lo Stato dovrà poi determinare l'importo da restituire¹³.

⁵ C. giust. UE, 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, *Falck e Acciaierie di Bolzano c. Commissione*, in *Racc.* 2002, p. I-7869, punti 180-181 e, da ultimo, Trib. UE, 28 febbraio 2012, cause riunite T-268/08 e T-281/08, *Land Burgenland e Austria c. Commissione*, non ancora pubblicata, punto 69.

⁶ Concl. Tizzano, 19 giugno 2003, causa C-277/00, *Germania c. Commissione*, in *Racc.* 2004, p. I-3925.

⁷ V. causa C-328/99 e C-399/00, *Italia e SMI 2 Multimedia SpA c. Commissione*, cit., punto 83.

⁸ V. causa C-277/00, *Germania c. Commissione*, cit., punti 84-100 e Trib. UE, 19 ottobre 2005, causa T-318/00, *Freistaat Thüringen c. Commissione*, in *Racc.* 2005, p. II-4179, punti 307-346.

⁹ V. causa C-415/03, *Commissione c. Grecia*, cit.; anche Trib. UE, 1 luglio 2009, causa T-291/06, *Operator ARP sp. z o.o. c. Commissione*, in *Racc.* 2009, p. II-2275, punti 66-67.

¹⁰ C. giust. UE, 12 ottobre 2000, causa C-480/

98, *Spagna c. Commissione*, in *Racc.* 2000, p. I-8717, punto 25 e cause riunite C-67/85, C-68/85 e C-70/85, *Kwekerij van der Kooy BV e altri c. Commissione*, in *Racc.* 1988, p. 219 e Trib. UE, 30 novembre 2009, cause riunite T-427/04 e T-17/05, *Francia e France Télécom SA c. Commissione*, in *Racc.* 2009, p. II-4315.

¹¹ C. giust. UE, 1 ottobre 1998, causa C-279/95 P, *Langnese-Iglo c. Commissione*, in *Racc.* 1998, p. I-5609, punto 78.

¹² C. giust. UE, 18 ottobre 2007, causa C-441/06, *Commissione c. Francia*, in *Racc.* 2007, p. I-8887, punto 29.

¹³ *Inter alia*, C. giust. UE, 14 febbraio 2008, causa C-419/06, *Commissione c. Grecia*, in *Racc.* 2008, p. I-27, punto 44; Trib. UE, 13 settembre 2010, cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05, *Grecia, Olympiakes Aerogrammes AE e Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE c. Commissione*, in *Racc.* 2010, p. II-4749, punti 116 e 315-318.

Peraltro, nel caso in cui la Commissione non sia in grado di quantificare l'importo dell'aiuto incompatibile, soprattutto nei casi in cui questo è stato concesso in forza di regimi tributari o previdenziali articolati secondo modalità stabilite dalla normativa nazionale applicabile, spetterà allo Stato membro compiere un'analisi dettagliata dell'aiuto accordato sulla base del regime in questione. In alcune pronunce recenti, che riguardavano ipotesi di regimi di aiuto, la Corte ha rigettato le argomentazioni dei beneficiari, secondo i quali la scelta della Commissione di omettere qualsivoglia parametro per la determinazione dell'importo, nella prassi, le attribuiva un illimitato potere discrezionale quanto alla verifica della conformità dell'esecuzione della decisione di recupero e, dall'altro, escludeva qualsivoglia margine discrezionale in capo alle autorità nazionali, impedendo loro di eseguire la valutazione dell'ammontare degli aiuti da recuperare¹⁴.

Nell'ipotesi, invece, in cui la Commissione decida di indicare l'ammontare di un aiuto di Stato, quest'ultima deve indicare l'importo esatto di detto aiuto. In applicazione del diritto dell'Unione, il giudice nazionale eventualmente adito è tenuto ad ordinare al beneficiario dell'aiuto il pagamento di interessi a titolo del periodo di illegittimità. Orbene, l'importo di tali interessi dipenderà, in particolare, dall'importo dell'aiuto di Stato in quanto tale¹⁵.

1.3. *Il caso del beneficiario insolvente.* – La giurisprudenza della Corte di giustizia è costante nel ritenere che il fatto che un beneficiario sia insolvente, ovvero sottoposto ad una procedura fallimentare, non comporti alcuna conseguenza sul relativo obbligo di rimborsare l'aiuto illegittimo e incompatibile¹⁶.

Chiaramente, nella maggior parte dei casi non sarà possibile recuperare l'intero importo dovuto, inclusi gli interessi, considerando che i beni del beneficiario non sono sufficienti a soddisfare tutti i creditori. Conseguentemente, l'obiettivo del ripristino dello *status quo ante* non potrà essere integralmente raggiunto. La Commissione ritiene che la decisione che ordina il recupero possa essere considerata correttamente eseguita solo quando lo Stato membro interessato abbia effettuato il recupero integrale ovvero, in caso di recupero parziale, quando l'attività economica che ha beneficiato dell'aiuto sia definitivamente cessata, ovvero quando la società sia stata liquidata e i relativi attivi siano stati venduti alle condizioni di mercato, senza che la suddetta attività sia continuata a seguito della vendita del patrimonio a condizioni favorevoli¹⁷.

In caso di liquidazione di un'impresa, fintantoché l'aiuto non sia stato integralmente recuperato, lo Stato membro dovrà opporsi a qualsiasi trasferimento dei beni patrimoniali che non sia effettuato a condizioni di mercato, ovvero organizzato allo scopo di eludere la decisione di recupero. In particolare, è necessario accertare che il vantaggio indebito creato dall'aiuto non sia trasferito all'acquirente dei beni patrimoniali.

1.4. *La natura di "aiuto esistente".* – Come noto, la procedura applicabile al controllo UE delle misure nazionali che possono comprendere elementi di aiuto si incentra sulla contrapposizione tra aiuti "esistenti" e aiuti "di nuova istituzione". La qualificazione dell'aiuto come "esistente" comporta, tra l'altro, l'applicazione della procedura descritta ai sensi degli artt. 17-19 del Regolamento 659/1999.

In forza di una prassi invalsa, nel caso in cui la Commissione decida che un

¹⁴ C. giust. UE, 21 dicembre 2011, causa C-318/09 P, *A2A SpA, già ASM Brescia SpA c. Commissione*, non ancora pubblicata, punto 133; e 21 dicembre 2011, causa C-320/09 P, *A2A SpA, già AEM SpA c. Commissione*, non ancora pubblicata, punti 155 ss.

¹⁵ Trib. UE, 13 settembre 2010, cause riunite T-443/08 e T-455/08, *Freistaat Sachsen e altri c. Commissione*, in *Racc.* 2011, p. II-1311, punti 222 ss.

¹⁶ C. giust. UE, 14 settembre 1994, causa C-42/93, *Spagna c. Commissione - "Merco"*, in *Racc.* 1994, p. I-4175, punto 33 e giurisprudenza ivi citata.

¹⁷ C. giust. UE, 13 ottobre 2011, causa C-454/09, *Commissione c. Italia*, non ancora pubblicata, punto 30. Conformemente anche 15 gennaio 1986, causa 52/84, *Commissione c. Belgio*, in *Racc.* 1986, p. 89, punti 14-15.

aiuto «esistente» non è più compatibile con il mercato comune, i beneficiari hanno diritto ad un periodo di transizione. La giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che tale prassi ha, con il tempo, ingenerato una legittima aspettativa in capo ai beneficiari degli aiuti classificabili come «esistenti». Pertanto, costoro hanno il diritto di nutrire un legittimo affidamento circa la concessione di un ragionevole periodo transitorio per potersi adeguare alle conseguenze derivanti dalla decisione, salva la sussistenza di una prevalente esigenza di ordine pubblico. Pertanto, negare tale periodo transitorio costituisce violazione del principio del legittimo affidamento¹⁸.

1.5. *L'intervenuta prescrizione (art. 15 Reg. 659/99)*. – Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di procedura, i poteri della Commissione in relazione al recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di prescrizione pari a 10 anni.

L'art. 15 § 2 precisa che il periodo di prescrizione decorre dal giorno in cui l'aiuto illegale è concesso al beneficiario a titolo di aiuto individuale, all'interno di un regime di aiuti. Pertanto, l'elemento decisivo ai fini della determinazione del termine di prescrizione è quello della concessione effettiva dell'aiuto. Al fine di fissare il *dies a quo* del termine di prescrizione, quindi, ci si deve riferire all'effettiva concessione dell'aiuto al beneficiario e non alla data di adozione di un regime di aiuti¹⁹.

In ogni caso, qualsiasi azione²⁰ intrapresa dalla Commissione, ovvero dallo Stato membro che agisca su richiesta della prima, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite. A tal proposito, anche la sola richiesta di informazioni da parte della Commissione, nei

confronti dello Stato membro ai sensi dell'art. 10 § 2 del Regolamento di procedura risulta atto giuridico idoneo a interrompere la prescrizione. In questo modo, infatti, la Commissione informa lo Stato interessato che è in possesso di informazioni relative ad un preteso aiuto illegittimo e che tale aiuto potrebbe dover essere restituito. Il termine di prescrizione decennale fissato ai sensi dell'art. 15 si applica anche nei confronti del beneficiario dell'aiuto e dei terzi. Il solo fatto che il beneficiario ignori tale richiesta di informazioni non comporta che le stesse vengano private di efficacia giuridica nei suoi confronti, stante il fatto che la Commissione non è tenuta a informare i potenziali interessati, incluso il beneficiario, delle misure che essa adotta nei confronti di un presunto aiuto illegittimo²¹.

1.6. *Il contrasto con un "principio generale di diritto comunitario"*: a) *il principio del legittimo affidamento*; b) *altri principi di diritto comunitario*; c) *impossibilità assoluta di procedere al recupero*; d) *esistenza di norme interne in materia di prescrizione e decadenza*; e) *contrasto tra recupero e giudicato interno*. – L'art. 14 § 1 del Regolamento di procedura stabilisce che la Commissione non può imporre il recupero di un aiuto illegale e incompatibile qualora ciò si riveli in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Si tratta di una disposizione di diritto derivato di cui la Commissione deve tener conto in sede di adozione delle decisioni e che può indurla a rinunciare, eventualmente, a ordinare il recupero degli aiuti incompatibili. I principi generali più frequentemente invocati sono il principio di tutela del legittimo affidamento²² e il principio di certezza del diritto²³.

¹⁸ C. giust. UE, 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, *Regno del Belgio e Forum 187 ASBL c. Commissione*, in *Racc.* 2006, p. I-5479, punti 161-167.

¹⁹ C. giust. UE, 6 ottobre 2005, causa C-276/03 P, *Scott SA c. Commissione*, in *Racc.* 2005, p. I-8437, punti 27-35.

²⁰ Trib. UE, 29 marzo 2007, causa T-369/00, *Département du Loiret c. Commissione*, in *Racc.* 2003, p. II-1789.

²¹ *Id.*, punti 81-85.

²² Sul principio della tutela del legittimo affidamento, v. C. giust. UE, 20 marzo 1997, causa C-24/95, *Land Rheinland-Pfalz c. Alcan Deutschland GmbH*, in *Racc.* 1997, p. I-1591, punto 25. Per un caso in cui la corte ha riconosciuto l'esistenza di legittimo affidamento invocato dal beneficiario, v. C. giust. UE, 24 novembre 1987, causa C-223/85, *Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven, NV. c. Commissione - "RSV"*, in *Racc.* 1987, p. 4617.

²³ Sul principio della certezza del diritto, v. C.

a) Per quel che concerne il principio del legittimo affidamento, esso rappresenta un principio generale di diritto dell'Unione, avendo trovato progressivo riconoscimento da parte della giurisprudenza comunitaria²⁴.

Nell'ambito dell'*enforcement* delle norme sugli aiuti di Stato, vi sono numerose decisioni in cui la Commissione, sulla base del legittimo affidamento, ha rinunciato ad esigere il recupero di un aiuto illecito²⁵. I giudici UE, tuttavia, hanno fornito un'interpretazione alquanto restrittiva del principio in questione, quando applicato nel campo degli aiuti, distinguendo le situazioni nelle quali l'affidamento è ingenerato da un comportamento dello Stato membro erogatore rispetto a quelle nelle quali lo stesso dipende da un comportamento della Commissione medesima.

Secondo le Corti UE, un operatore economico diligente deve, di norma, essere in grado di accertarsi che la procedura di cui all'art. 108 TFUE sia stata ri-

spettata. In particolare, qualora un aiuto sia stato versato senza previa notifica alla Commissione, il beneficiario dell'aiuto non può riporre nessun legittimo affidamento sulla regolarità della concessione dello stesso²⁶. Da ciò deriva che non potrà essere invocato alcun legittimo affidamento con riguardo al comportamento dello Stato membro, e sarà, al più, soltanto il comportamento della Commissione, o di un'altra istituzione dell'Unione, a poter ingenerare, entro certi limiti, un affidamento del beneficiario.

Successivamente, le Corti UE hanno precisato che il beneficiario dell'aiuto può invocare la tutela del legittimo affidamento soltanto se quest'ultimo disponga di «*assicurazioni sufficientemente precise, risultanti da un intervento attivo della Commissione*», che gli consentano di ritenere che una misura non costituisce un aiuto di Stato²⁷. In mancanza di una presa di posizione esplicita da parte della Commissione in merito ad una misura ad essa notificata, per contro, il silenzio serbato

giust. UE, 29 aprile 2004, causa C-372/97, *Italia c. Commissione*, in *Racc.* 2004, p. I-3679, punti 116-118, e C-74/00 P e C-75/00 P, *Falck e Acciaierie di Bolzano c. Commissione*, cit., punto 140. Per un caso di accoglimento dell'eccezione fondata sul principio di certezza del diritto, Trib. UE, 1 luglio 2004, causa T-308/00, *Saltzgitte c. Commissione*, in *Racc.* 2004, p. II-1933, punti 180-181.

²⁴ C. giust. UE, 14 maggio 1975, causa 74/74, *CNTA c. Commissione*, in *Racc.* 1976, p. 797, punto 44; e 7 giugno 2005, causa C-17/03, *VEMW e altri*, in *Racc.* 2006, p. II-1139, punto 73.

²⁵ Dec. Comm. UE del 25 luglio 1990, 92/329/CEE, sull'aiuto concesso dal governo italiano a Industrie ottiche riunite, punto VIII; del 22 settembre 1993, 93/625/CEE, sugli aiuti concessi dal governo francese al gruppo Pari Mutuel Urbain (PMU) e alle società di corse; del 14 febbraio 1995, 95/195/CE, sull'arresto temporaneo di navi (Regione Sardegna), punto VI; del 17 luglio 1996, 96/617/CECA, relativa agli aiuti concessi a favore dell'impresa Acciaieria di Bolzano; del 16 maggio 2000, 2001/212/CE, concernente il regime di aiuto concesso dall'Italia alle grandi imprese in difficoltà; del 21 novembre 2001, 2002/347/CECA, relativa al regime francese di accantonamenti in esenzione di imposta per gli stabilimenti all'estero; del 13 maggio 2003, 2004/76/CE, relativa al regime di aiuto di Stato applicato dalla Francia a favore dei centri di coordinamento e centri logistici; del 2 agosto 2004, C(2004)3060, relativa all'aiuto concesso dalla Francia a favore di France Télécom; del 17 febbraio 2003, 2003/515/CE, relativa alla misura di aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finan-

ziarie internazionali; del 17 febbraio 2003, 2003/757/CE, relativa al regime di aiuti concessi dal Belgio ai centri di coordinamento stabiliti in Belgio; del 9 marzo 2004, 2005/565/CE, relativa al regime di aiuti a cui l'Austria ha dato esecuzione concernente il rimborso dell'imposta sull'energia applicata al gas naturale e all'elettricità negli anni 2002 e 2003; del 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna; del 7 dicembre 2005, Investimenti dello Shetland Leasing e della Property Developments Ltd nelle Isole Shetland; del 19 luglio 2006, 2006/940/CE, relativa al regime di aiuti concessi dal Belgio a favore della holding 1929 e delle *holdings milliardaires*; del 12 gennaio 2012, 2011/282/UE, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere cui la Spagna ha dato esecuzione (caso di accoglimento parziale).

²⁶ C. giust. UE, 11 novembre 2004, cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P, *Demesa e Territorio Histórico de Álava c. Commissione*, in *Racc.* 2002, p. I-10609, punti 44 e 45; causa C-182/03 e C-217/03, *Regno del Belgio e Forum 187 ASBL c. Commissione*, cit., punto 147; 17 settembre 2009, causa C-519/07 P, *Commissione c. Koninklijke Friesland Campina*, in *Racc.* 2010, p. I-8495, punto 84; e 16 dicembre 2010, causa C-537/08 P, *Kahla Thüringen Porzellan c. Commissione*, in *Racc.* 2008, p. I-12917, punto 63.

²⁷ Trib. UE, 30 novembre 2009, cause riunite T-427/04 e 17/05, *Francia e France Télécom c.*

dall'Istituzione non può ostare al recupero dello stesso.

A tal proposito, la Corte ha sottolineato come un errore di valutazione della Commissione nei confronti di un aiuto inizialmente dichiarato compatibile non può vanificare le conseguenze di un comportamento illegittimo dello Stato erogatore. Ne consegue che nemmeno l'iniziale valutazione di compatibilità di una misura, poi dichiarata illegittima, può essere considerata fonte di legittimo affidamento, dovendosi attendere lo spirare del termine per l'impugnazione e l'esito dell'eventuale ricorso²⁸.

In un caso isolato, i giudici hanno ritenuto una decisione illegittima per violazione del principio del legittimo affidamento. Si trattava di un ipotesi limite, in cui la Commissione aveva atteso 26 mesi dalla notifica dell'aiuto per deliberare la sua illegittimità e, conseguentemente, ordinare il suo recupero²⁹. Da tale precedente, tuttavia, discende che l'esistenza di circostanze eccezionali può giustificare l'annullamento della decisione della Commissione, qualora quest'ultima ometta di prenderle in considerazione e che il beneficiario dell'aiuto può invocare il legittimo affidamento dinanzi al giudice comunitario per opporsi al suo rimborso³⁰.

b) I tentativi dei beneficiari dell'aiuto di invocare altri principi di diritto comunitario al fine di annullare l'ordine di recupero sono stati parimenti (pressoché costantemente) disattesi dalle Corti dell'UE³¹.

In particolare, per quel che concerne il

principio di certezza del diritto, i giudici UE hanno statuito che lo stesso può essere riconosciuto soltanto ove la situazione di incertezza e mancanza di chiarezza sia determinata in forza di un comportamento della Commissione, la quale, tra l'altro, abbia violato il dovere di diligenza che incombe su di essa³².

In relazione invece al principio di proporzionalità, la Corte di giustizia, a fronte dell'eccezione di sproporzione dell'obbligo imposto dalla decisione negativa di recupero degli aiuti, ha sottolineato che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità. Pertanto, il recupero medesimo non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato³³. I giudici non hanno accolto tale eccezione nemmeno nel caso in cui l'aiuto illegittimo era stato concesso sotto forma di esenzione fiscale, il cui recupero avrebbe quindi assunto la forma di obbligo fiscale retroattivo e, in quanto tale, in contrasto con i principi generali del diritto comunitario³⁴.

c) Lo Stato membro cui è destinata una decisione di recupero è tenuto ad eseguirla³⁵. La Corte di giustizia ha ammesso un'unica eccezione all'obbligo posto a carico di uno Stato membro di dare esecuzione a una decisione di recupero ad esso destinata, ossia l'esistenza di circostanze eccezionali da cui derivi l'impossibilità assoluta per lo Stato membro di dare corretta esecuzione alla decisione³⁶. Si tratta,

Commissione, in *Racc.* 2009, p. II-4315, punti 259 ss., confermata dalla C. giust., 8 dicembre 2011, causa C-81/10 P, non ancora pubblicata, punti 58 ss.

²⁸ C. giust. UE, 14 gennaio 1997, causa C-169/95, *Spagna c. Commissione*, in *Racc.* 1997, p. I-135; e 12 febbraio 2008, causa C-199/06, *CELF et Ministre de la Culture et de la Communication c. Société internationale de diffusion et d'édition*, in *Racc.* 2008, p. I-469, punti 62-69.

²⁹ V. causa C-223/85, *RSV*, cit.

³⁰ C. giust. UE, 10 giugno 1993, causa C-183/91, *Commissione c. Grecia*, in *Racc.* 1993, p. I-3131, punto 18; Trib. UE, 1 luglio 2010, causa T-63/08, *Cementir Italia Srl c. Commissione*, in *Racc.* 2010, p. II-123, punti 281 ss.

³¹ Per un caso di accoglimento del principio di parità di trattamento si vedano le cause riunite

C-182/03 e C-217/03, *Regno del Belgio e Forum 187 ASBL c. Commissione*, cit., punti 170-175.

³² Per un precedente di accoglimento del principio di certezza del diritto da parte delle Corti UE, v. causa T-308/00, *Saltzgitte c. Commissione*, cit. Per un caso, invece, in cui è la stessa Commissione a riconoscere tale principio in una decisione che dichiara l'aiuto incompatibile, v. Dec. 20 settembre 2006, *G.E.I. fiscaux*.

³³ C. giust. UE, 21 marzo 1990, causa C-142/87, *Belgio c. Commissione - "Tubemeuse"*, in *Racc.* 1990, p. I-959, punto 65.

³⁴ V. causa C-183/91, *Commissione c. Grecia*, cit., punto 17.

³⁵ V. causa 94/87, *Commissione c. Germania*, cit.

³⁶ C. giust. UE, causa C-404/00, *Commissione c. Spagna*, cit., punto 40; 22 marzo 2001, causa

tuttavia, di un'eccezione i cui confini sono stati interpretati in modo assai restrittivo dai giudici dell'Unione.

Come sopra accennato, in forza del dovere di leale collaborazione, qualora sussistano particolari difficoltà nell'esecuzione del recupero, la Commissione e lo Stato membro devono collaborare in buona fede per superare tali difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato. In particolare, i giudici dell'Unione ritengono che la condizione dell'impossibilità assoluta di adempiere non sia soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limiti a comunicare alla Commissione difficoltà giuridiche, politiche o pratiche incontrate nell'esecuzione della decisione, senza tuttavia intraprendere alcuna iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l'aiuto e senza proporre altre modalità di esecuzione della decisione che consentano di superare le difficoltà in questione³⁷.

È interessante notare come la Corte di giustizia non abbia mai fornito la definizione generale di "impossibilità assoluta a procedere all'esecuzione". Vero è che, a tale riguardo, i giudici UE sono addivenuti a un temperamento, seppure parziale, riconoscendo la sussistenza dell'obbligo di leale cooperazione anche in capo alla Commissione, in forza del carattere di reciprocità del principio³⁸. Ciò premesso, sono state numerose le occasioni in cui i giudici comunitari si sono limitati a precisare in quali casi non fossero ravvi-

sabili elementi sufficienti per ritenere sussistente tale impossibilità³⁹, sottolineando, tra l'altro, che l'unico caso in cui può essere accolta l'impossibilità assoluta è quello in cui il recupero sia, fin dall'origine, in maniera assoluta e obiettiva, impossibile da realizzare⁴⁰. In ogni caso, al fine di avvalersi di tale eccezione, lo Stato membro deve, di norma, dare avvio alla procedura di recupero, sia pure infruttuosamente, in modo da poter fornire le prove delle difficoltà incontrate nel corso dell'esecuzione.

Secondo la giurisprudenza, tale difesa è esperibile esclusivamente da parte dello Stato membro destinatario dell'ordine di recupero, e non dal beneficiario dell'aiuto presso il quale quest'ultimo deve essere recuperato⁴¹.

d) Ai sensi dell'art. 14 § 3 del Regolamento di procedura, le concrete modalità di recupero dell'aiuto dichiarato illegittimo sono rimesse alla disciplina nazionale degli Stati membri. Tuttavia, gli ordinamenti interni, talvolta, sono retti da regole che potrebbero trovarsi in contrasto con il diritto UE. Le autorità nazionali, in diverse occasioni, hanno invocato disposizioni interne in materia di prescrizione e decadenza poste a tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, per giustificare l'inosservanza dell'ordine di recupero.

In particolare, in due casi, ormai risalenti, la Germania ha eccepito una disposizione del proprio diritto nazionale ai

C-261/99, *Commissione c. Francia*, in *Racc.* 2001, p. I-2537 punto 23; 20 settembre 2007, causa C-177/06, *Commissione c. Spagna*, in *Racc.* 2001, p. I-7689, punto 46; 12 maggio 2005, causa C-415/03, *Commissione c. Grecia*, in *Racc.* 2007, p. I-3875, punto 35.

³⁷ C. giust. UE, 13 novembre 2008, causa C-214/07, *Commissione c. Francia*, in *Racc.* 2008, p. I-8357, punti 44-46; 14 dicembre 2006, cause riunite da C-485/03 a C-490/03, *Commissione c. Spagna*, in *Racc.* 2006, p. I-11887, punto 74, e la giurisprudenza ivi citata.

³⁸ V. causa 52/84, *Commissione c. Belgio*, cit., punto 16; causa 94/87, *Commissione c. Germania*, cit., punto 9; causa C-183/91, *Commissione c. Grecia*, cit., punto 19; 1 aprile 2004, causa C-99/02, *Commissione c. Italia*, in *Racc.* 2004, p. I-3353, punto 17; Trib. UE, 1 luglio 2009, cause riunite T-81/07, T-82/07 e T-83/07, *Jan Rudolf Maas e altri c. Commissione*, in *Racc.* 2009, p. II-2411, punti 192-193.

³⁹ V. causa C-214/07, *Commissione c. Francia*, cit., punti 44-46; e cause riunite da C-485/03 a C-490/03, *Commissione c. Spagna*, cit., punto 46. Di recente, la Commissione ha riconosciuto, per la prima volta, l'esistenza dell'assoluta impossibilità al recupero di un aiuto dichiarato incompatibile (e ciò senza che lo Stato membro avesse avviato la procedura di recupero): cfr. comunicato stampa della Commissione, IP/12/1412 del 19 dicembre 2012 e la Dec. C(2012) 9461 final, 19 dicembre 2012, riguardante il regime di esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, punti 191 ss.

⁴⁰ C. giust. UE, 17 giugno 1999, causa C-75/97, *Regno del Belgio c. Commissione - "Maribel I"*, in *Racc.* 2000, p. I-3671, punto 86.

⁴¹ C. giust. UE, 20 settembre 2007, causa C-177/06, *Commissione c. Spagna*, in *Racc.* 2007, p. I-7689, punto 46.

sensi della quale un atto amministrativo non può essere revocato, senza previa valutazione degli interessi in gioco, trascorso il termine di un anno dal momento in cui le autorità siano venute a conoscenza dei motivi che giustificano la revoca dell'atto irregolare. Il governo convenuto invocava dunque il principio del legittimo affidamento sancito, a livello nazionale, dalla legge sulla procedura amministrativa tedesca. La Corte ha rigettato tale argomento, fondando la propria decisione sul principio di effettività, stante il fatto che una norma dell'ordinamento interno non può rendere praticamente impossibile la ripetizione dell'aiuto erogato⁴².

e) La sentenza della Corte in *Lucchini* rappresenta un caso interessante di applicazione dell'impossibilità giuridica a procedere al recupero. Il Consiglio di Stato italiano aveva posto ai giudici comunitari una questione pregiudiziale interpretativa ravvisando un obiettivo contrasto fra un giudicato civile, ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile italiano, da un lato, ed una decisione comunitaria di segno opposto, dall'altro⁴³.

In tale contesto, i giudici hanno statuito che il diritto UE osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale norma impedisca il recupero di un aiuto erogato in contrasto con il diritto UE e già dichiarato incompatibile da una decisione divenuta definitiva. La Corte, in particolare, rileva che spetta ai giudici nazionali interpretare le disposizioni del diritto nazionale in modo da consentire l'attuazione del diritto UE⁴⁴.

2. *La ripartizione di competenze tra Commissione e giudici nazionali – La sospensione temporanea di provvedimenti nazionali di esecuzione della decisione negativa di recupero – Le stringenti condizioni necessarie per la concessione della sospensione provvisoria (i precedenti Zuckerfabrik e Atlanta).* – Mentre la Commissione ha la competenza esclusiva di dichiarare incompatibile con il mercato comune una misura nazionale, l'attuazione dell'obbligo di recupero è rimessa esclusivamente all'autorità nazionale. Tale divisione di competenze, introdotta dalla giurisprudenza UE sin dalla pronuncia *Deutsche Milchkontor*⁴⁵, trova conferma anche nel tenore letterale dell'art. 14 § 3 del Regolamento di procedura.

Le prerogative dei giudici nazionali in sede di esecuzione della decisione di recupero trovano l'unico limite dell'osservanza del principio di effettività delle decisioni della Commissione⁴⁶. In altre parole, la discrezionalità delle autorità nazionali non si estende sino a rendere impossibile l'esecuzione del recupero imposto dal diritto comunitario⁴⁷.

Di recente, le Corti UE hanno precisato che i giudici nazionali non dispongono di alcuna discrezionalità in sede di applicazione dell'art. 107 § 1 TFUE, dovendosi limitare a dare esecuzione alla decisione di recupero. Ciò non impedisce loro di tener conto di alcune "riserve" (e.g., soglia *de minimis*, aiuti esistenti o compatibili in virtù di un regolamento di esenzione) né di interpretare la nozione di aiuto e di pronunciarsi sulle eventuali peculiarità di un caso di applicazione concreta, proponendo eventualmente una questione pregiudiziale alla Corte⁴⁸.

⁴² V. causa 94/87, *Commissione c. Germania*, cit., punto 6; 20 settembre 1990, causa C-5/89, *Commissione c. Repubblica federale di Germania - "BUG-Alutechnik"*, in *Racc.* 1990, p. I-3437, punti 9-11.

⁴³ C. giust. UE, 18 luglio 2007, causa C-119/05, *Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contro Lucchini SpA - "Lucchini"*, in *Racc.* 2007, p. I-6199.

⁴⁴ *Id.*, punti 59-63.

⁴⁵ C. giust. UE, 21 settembre 1983, cause riunite da 205/82 a 215/82, *Deutsche Milchkontor c. Germania*, in *Racc.* 1983, p. 2633, punto 19.

⁴⁶ V., *ex multis*, C. giust. UE, 21 febbraio 1990, causa C-74/89, *Commissione c. Belgio*, in *Racc.* 1990, p. I-491.

⁴⁷ C. giust. UE, 13 giugno 2002, causa C-382/99, *Paesi Bassi c. Commissione*, in *Racc.* 2002, p. I-5163, punto 90. Sulla ripartizione di competenze anche in caso di difficoltà di esecuzione, v. Trib. UE, 31 maggio 2006, causa T-354/99, *Kuwait Petroleum (Nederland) BV c. Commissione*, in *Racc.* 2006, p. II-1475, punto 69.

⁴⁸ Trib. UE, 11 giugno 2009, causa T-301/02, *AEM SpA c. Commissione*, in *Racc.* 2009, p. II-1757, punti 165-167, confermata dalla Corte ai punti 160-161, causa C-320/09 P, cit.

Nell'ambito di un'azione nazionale, il beneficiario può chiedere al giudice nazionale la sospensione temporanea dei provvedimenti interni di esecuzione della decisione di recupero, sulla base della presunta illegittimità della decisione di recupero della Commissione. Il giudice dovrà, quindi, valutare se il caso di specie presenti le condizioni prescritte ai sensi della giurisprudenza della Corte⁴⁹. I giudici dell'Unione, infatti, hanno individuato delle stringenti condizioni da rispettare affinché la sospensione cautelare ordinata dal giudice nazionale sia legittima⁵⁰.

3. *Rilievi procedurali*: a) *il rinvio pregiudiziale di validità e di interpretazione*; b) *la giurisprudenza TWD*; c) *il caso Atzeni*. – a) Sebbene, in linea di principio, i giudici nazionali possano trovarsi ad esaminare la validità di un atto delle istituzioni comunitarie, questi non sono competenti a dichiararne l'invalidità⁵¹. Soltanto la Corte, infatti, è competente a dichiararne l'eventuale invalidità, anche a seguito di rinvio pregiudiziale⁵². In merito, rileva che la giurisprudenza comunitaria, specie in materia di aiuti di Stato, considera il procedimento "diretto" del ricorso di annullamento (*ex art. 263 TFUE*) e quello "indiretto" del rinvio pregiudiziale di validità come complementari all'interno del sistema di tutela giurisdizionale predisposto dal diritto comunitario⁵³.

b) In merito alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali, inizialmente la Corte aveva adottato un approccio piuttosto "liberale" che consentiva al soggetto che

avesse depositato un ricorso di annullamento di proporre al tempo stesso un rinvio pregiudiziale di validità dello stesso atto in una causa pendente dinanzi al giudice nazionale⁵⁴. Successivamente, la corte, rivedendo tale approccio nel caso *TWD*, ha escluso che il beneficiario dell'aiuto possa contestare la legittimità della decisione negativa dinanzi ai giudici nazionali (ad esempio, suggerendo al giudice nazionale di sottoporre un rinvio pregiudiziale di validità) quando costui avrebbe potuto impugnare tale decisione dinanzi alle giurisdizioni UE e abbia lasciato decorrere i termini imperativi, previsti ai sensi dell'art. 263 § 6 TFUE⁵⁵.

Si deve, tuttavia, distinguere il caso in cui la decisione negativa della Commissione menzioni espressamente il beneficiario dell'aiuto individuale controverso da quello in cui la decisione contestata verta su regimi di aiuti destinati a categorie di persone definite in modo generico e non a beneficiari espressamente individuati⁵⁶. In generale, al di fuori della fattispecie alla base del caso *TWD*, sembra restare applicabile la giurisprudenza precedente che consente il parallelo esperimento delle azioni, diretta ed indiretta, contro il medesimo atto comunitario.

c) Il superamento della giurisprudenza *TWD* trova definitiva conferma nella pronuncia *Atzeni* della Corte di giustizia⁵⁷. La Corte di giustizia, nonostante il carattere tardivo del ricorso di annullamento, ha ritenuto ricevibili i quesiti pregiudiziali di validità presentati dalle ricorrenti poiché, «contrariamente alle circostanze all'origine

⁴⁹ C. giust. UE, 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, *Zuckerfabrik Süderdithmarschen A.G. e altri c. Hauptzollamt Paderborn - "Zuckerfabrik"*, in *Racc.* 1991, p. I-415, punti 23 e ss.; 9 novembre 1995, causa C-465/93, *Atlanta Fruchthandels-gesellschaft GmbH e altri - "Atlanta"*, in *Racc.* 1995, p. I-3761, punto 51.

⁵⁰ *Id.*, punto 51.

⁵¹ C. giust. UE, 22 ottobre 1987, causa 314/85, *Foto-Frost*, in *Racc.* 1987, p. 4199, punto 20.

⁵² V. causa C-143/88 e C-92/89, *Zuckerfabrik*, cit., punto 17; 10 gennaio 2006, causa C-344/04, *IATA e ELFAA*, in *Racc.* 2006, p. I-403, punto 27.

⁵³ C. giust. UE, 23 febbraio 2006, cause riunite C-346/03 e C-529/03, *Giuseppe Atzeni e altri c. Sardegna - "Atzeni"*, in *Racc.* 2006, p. I-1875, punti 84-85.

⁵⁴ C. giust. UE, 27 settembre 1983, causa 216/82, *Universität Hamburg c. Hauptzollamt Hamburg-Kehrwieder*, in *Racc.* 1983, p. 2771, punti 7-11; 21 maggio 1987, cause riunite da 133 a 136/85, *Walter Rau Lebensmittelwerke e altri c. Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung*, in *Racc.* 1987, p. 2289.

⁵⁵ C. giust. UE, 9 marzo 1994, causa C-188/92, *TWD Textilwerke Deggendorf*, in *Racc.* 1994, p. I-833, punti 17 e 18; e 22 ottobre 2002, causa C-241/01, *National Farmers' Union*, in *Racc.* 2002, p. I-9079, punto 34.

⁵⁶ V. cause riunite C-346/03 e C-529/03, *Atzeni*, cit. Cfr. conclusioni dell'Avvocato generale, 27 maggio 1997, causa C-408/95, *Eurotunnel SA c. Sea France*, in *Racc.* 1997, p. I-6315, punto 18.

⁵⁷ V. cause riunite C-346/03 e C-529/03, *Atzeni*, cit.

della sentenza TWD, non era manifesto che un ricorso di annullamento nei confronti di una decisione contestata proposto dai beneficiari delle quattro misure di aiuto sarebbe stato ricevibile»⁵⁸.

Ancora diverso è, infine, il caso in cui il rinvio pregiudiziale di validità sia proposto d'ufficio dal giudice nazionale. In tal caso, infatti, anche qualora il beneficiario non abbia impugnato una decisione che lo riguardava direttamente entro i termini previsti ai sensi del diritto dell'Unione, i giudici comunitari hanno statuito che il rinvio di validità non possa essere dichiarato irricevibile⁵⁹.

II. DIFESE PER UN BENEFICIARIO AVVERSO UN ORDINE DI RECUPERO DI UN GIUDICE NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 108 § 3 TFUE

La giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che l'obbligo di recupero dell'aiuto illegittimo, emanato dal giudice nazionale, non si configura come assoluto. Vi sarebbero, infatti, circostanze eccezionali sulla base delle quali sarebbe inappropriato ordinare il rimborso di un aiuto di Stato illegale.

Nel caso *SFEI*⁶⁰, i giudici comunitari hanno accolto le conclusioni presentate dall'Avvocato Generale Jacobs⁶¹, secondo il quale la ripetizione di un aiuto non sarebbe il solo mezzo atto a garantire l'efficacia del divieto di cui all'art. 108 § 3, ultimo periodo. Al contrario, si possono presentare dei casi nei quali è opportuno evitare il recupero degli aiuti e procedere, ad esempio, a chiedere il risarcimento dei danni allo Stato erogatore degli stessi.

I giudici, tuttavia, non hanno riconosciuto la sussistenza di circostanze "eccezionali", tali da precludere il recupero, nel

caso di un aiuto illegale, versato nel periodo successivo ad una decisione della Commissione attestante la compatibilità di quell'aiuto con il mercato comune, ma prima dell'annullamento di quella decisione da parte del Tribunale UE. La Corte, infatti, ha ribadito che, sebbene al beneficiario non venga preclusa la possibilità di invocare circostanze eccezionali sulle quali ha fondato il proprio legittimo affidamento, la decisione positiva di per sé non può creare il legittimo affidamento dell'impresa beneficiaria e non costituisce circostanza eccezionale, soprattutto quando questa è contestata dinanzi ai giudici comunitari. Finché il termine per il ricorso avverso una decisione di compatibilità non sia scaduto, il beneficiario non ha, quindi, alcuna certezza in ordine alla legittimità dell'aiuto prospettato⁶².

Infine, la Commissione, nella propria Comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, rifacendosi alla giurisprudenza *SFEI*, suggerisce che il criterio giuridico da applicare, in relazione alle circostanze eccezionali in cui sarebbe inappropriato ordinare il rimborso di un aiuto di Stato illegale, dovrebbe essere analogo a quello applicabile ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di procedura⁶³. Per giustificare la mancata emanazione da parte di un giudice nazionale di un ordine di recupero, occorre quindi che un fatto specifico e concreto abbia suscitato legittime aspettative da parte del beneficiario⁶⁴. Tale scenario ricorre, ad esempio, quando la stessa Commissione abbia fornito precise assicurazioni che la misura in questione non costituisce aiuto di Stato ovvero che non è soggetta alla clausola di sospensione⁶⁵.

EDOARDO GAMBARO

⁵⁸ *Id.*, punto 34.

⁵⁹ C. giust. UE, 10 gennaio 2006, causa C-222/04, *Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri*, in *Racc.* 2006, p. I-289, punto 73-74.

⁶⁰ C. giust. UE, 11 luglio 1996, causa C-39/94, *Syndicat français de l'Express international e altri contro La Poste e altri - "SFEI"*, in *Racc.* 1996, p. I-3547.

⁶¹ Concl. Jacobs del 14 dicembre 1995, causa C-39/94, *SFEI*, in *Racc.* 1996, p. I-3547, punto 73-77.

⁶² V. causa C-199/06, *CELF*, cit., punto 67; C. giust. UE, 29 aprile 2004, causa C-91/01, *Italia c. Commissione*, in *Racc.* 2004, p. I-4355, punto 66.

⁶³ In G.U.U.E. C-85, 9 aprile 2009, pp. 1-22, punto 32.

⁶⁴ V. Concl. Jacobs, causa C-39/94, *SFEI*, cit., punto 73; V. causa C-223/85, *RSV*, cit., punto 17.

⁶⁵ V. causa C-182/03 e C-217/03, *Regno del Belgio e Forum 187 ASBL c. Commissione*, cit., punto 147.

Bibliografia

BRANDTNER - BERANGER - LESSENICH, «Private State Aid Enforcement», in *EStAL*, I, 2010, p. 23; GIRAUD, «A Study of the Notion of Legitimate Expectations in State Aid and Recovery Proceedings: "Abandon All Hope, Ye Who Enter Here"», in *CMLR*, 2008, p. 1399; GYARFAS, «Recovery of State Aid in Corporate Groups and Post-Transfer», in *EStAL*, I, 2012, p. 33; E. GAMBARO - A. PAPI ROSSI, «Recovery of Unlawful and Incompatible Aid», in *Competition and State Aid*, (ed.) A. SANTA MARIA, L'Aja, 2007, pp. 183 ss.; E. GAMBARO, «The Judicial Phase», in *Competition and State Aid*, (ed.) A. SANTA MARIA, L'Aja, 2007, pp. 221 ss.; D. GRESPAN, «Recovery of Unlawful and Incompatible Aid», in *EC*

Competition Law. State Aid, (eds.) W. MEDERER - N. PESARESI - M. VAN HOOF, vol. IV, Lovanio, 2008, pp. 3.236 ss.; KOHLER, «Private Enforcement of State Aid Law - Problems of Guaranteeing EU Rights by Means of National (Procedural) Law», in *EStAL*, II, 2012, p. 369; T. KÖSTER, «Recovery of Unlawful State Aid», in *The EC State Aid Regime*, (ed.) M. SANCHEZ RYDELSKI, Londra, 2007, p. 653; MONTI, «Recovery Orders in State Aid Proceedings: Lessons from Antitrust?», in *EStAL*, III, 2011, p. 415; O. PORCHIA, *Il procedimento di controllo degli aiuti pubblici alle imprese tra ordinamento comunitario e ordinamento interno*, Napoli, 2001; A. SANTA MARIA, *European Economic Law*, L'Aja, 2009, pp. 461 ss.